

sezione, dai sigg. J. P. Puissochet e R. Schintgen, dalla sig.ra N. Colneric, dai sigg. S. von Bahr, J.N. Cunha Rodrigues, M. Ilesič, J. Malenovský, U. Lohmus e E. Levits, giudici; avvocato generale: sig. F. G. Jacobs; cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale, ha pronunciato, il 12 luglio 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 26 febbraio 2003, cause riunite T 344/00 e T 345/00, CEVA e Pharmacia Enterprises/Commissione, è annullata nella parte in cui ha constatato esservi stata un'inerzia della Commissione delle Comunità europee tra il 1° gennaio 2000 e il 25 luglio 2001 idonea a far sorgere la responsabilità della Comunità.*
- 2) *I ricorsi sono respinti.*
- 3) *La CEVA Santé Animale SA e la Pfizer Enterprises Sàrl sono condannate alle spese tanto dei procedimenti dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee quanto del presente giudizio.*
- 4) *L'International Federation for Animal Health supporterà le proprie spese tanto del procedimento dinanzi al Tribunale quanto del presente giudizio.*

(<sup>1</sup>) GU C 213 del 6.9.2003.

## SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

7 luglio 2005

nel procedimento C-208/03 P: Jean-Marie Le Pen contro Parlamento europeo (<sup>1</sup>)

*(Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Elezioni dei membri del Parlamento europeo — Mancanza di una procedura elettorale uniforme — Applicazione del diritto nazionale — Decadenza del mandato di membro del Parlamento europeo a seguito di condanna penale — Atto mediante il quale il Parlamento europeo «prende atto» della decadenza — Ricorso di annullamento — Atto non impugnabile — Irricevibilità)*

(2005/C 217/13)

(Lingua di procedura: il francese)

Nel procedimento C-208/03 P, avente ad oggetto il ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado ai sensi dell'art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, presentato il

10 maggio 2003, **Jean-Marie Le Pen**, residente in Saint-Cloud (Francia), (avv.: sig. F. Wagner), **Parlamento europeo** (agenti: sigg. H. Krück e C. Karamarcos), **Repubblica francese** (agenti: sigg. R. Abraham e G. de Bergues, nonché dalla sig.ra L. Bernheim), interveniente in primo grado, la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans (relatore), presidente di sezione, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. J. Makarczyk, P. Küris e G. Arestis, giudici, avvocato generale: sig. F.G. Jacobs, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 7 luglio 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Il ricorso contro la pronuncia del Tribunale di primo grado è respinto.*
- 2) *Il sig. Le Pen è condannato alle spese del presente grado di giudizio, comprese quelle relative al procedimento sommario.*
- 3) *La Repubblica francese supporterà le proprie spese.*

(<sup>1</sup>) GU C 275 del 15.11.2003.

## SENTENZA DELLA CORTE

(Grande Sezione)

21 luglio 2005

nel procedimento C-231/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia): Consorzio Aziende Metano (Coname) contro Comune di Cingia de' Botti (<sup>1</sup>)

*(«Artt. 43 CE, 49 CE e 81 CE — Concessione relativa alla gestione del servizio pubblico di distribuzione del gas»)*

(2005/C 217/14)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nel procedimento C-231/03, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, con ordinanza 14 febbraio 2003, pervenuta in cancelleria il 28 maggio 2003, nella causa tra Consorzio Aziende Metano (Coname) e Comune di Cingia de' Botti, con l'intervento di: Padania Acque SpA, la Corte (Grande Sezione), composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans (relatore), A. Rosas, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta e dal sig. A. Borg Barthet, presidenti di sezione, dai